

STATUTO

**SANTA ANGELA MERICI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVIDALE DEL FRIULI UD VIA DUCA
DEGLI ABRUZZI 19

Numero REA: UD - 234572

Codice fiscale: 02085870307

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al rep.n.52061/20623	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario	
	E' costituita, con sede nel Comune di Cividale del Friuli (U-	
	dine), la società cooperativa denominata	
	SANTA ANGELA MERICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della se-	
	de legale sono di competenza dei soci e comportano modifica	
	dell'atto costitutivo.	
	È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la	
	facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie	
	nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di	
	aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materia-	
	li, anche presso terzi.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative a mutualità prevalente, sulle cooperative sociali	
	nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dal-	
	l'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi	

	al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato pa-	
	trimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea	
	dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposi-	
	zioni sulla società per azioni.	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	31.12.2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	decisione dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa è retta dai principi della mutualità e perse-	
	gue, senza finalità di lucro, lo scopo sociale dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla inte-	
	grazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di so-	
	cio-sanitari, assistenziali ed educativi secondo quanto pre-	
	visto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni, della L.R. F.V.G. 26 ottobre 2006,	
	n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle	
	conseguenti disposizioni applicative.	
	In particolare la cooperativa si propone di fornire presta-	
	zioni educative ed assistenziali ai minori ed ai soggetti in	
	situazione di disagio o di svantaggio al fine di concorrere	
	allo sviluppo educativo umano, morale e religioso della per-	
	sona promuovendo ambiti formativi espressione della comunità	

	cristiana.	
	Lo scopo mutualistico della cooperativa consiste nel:	
	- favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazio-	
	nale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupa-	
	zione, dei lavoratori in genere, ivi compresi i professioni-	
	sti nelle materie attinenti l'oggetto sociale, con la gestio-	
	ne, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;	
	- valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ri-	
	cercando il miglioramento delle loro condizioni morali, so-	
	ciali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare	
	condizioni remunerative del lavoro da essi conferito possi-	
	bilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal merca-	
	to;	
	- favorire, anche attraverso la partecipazione alle iniziati-	
	ve promosse dagli enti pubblici preposti, l'inserimento lavo-	
	rativo dei soggetti non occupati mediante la realizzazione di	
	lavori di pubblica utilità rientranti nel proprio oggetto so-	
	ciale;	
	- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci;	
	- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione	
	con finalità mutualistiche senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si propone altresì:	
	- di garantire il rispetto del diritto prioritario della fa-	
	miglia, come prima responsabile dell'educazione dei figli, ad	

	effettuare in piena libertà le scelte educative;	
	- di favorire la comprensione ed il dialogo tra fanciulli e	
	gli adulti allo scopo di promuovere il senso di responsabi-	
	lità e di partecipazione alla vita civile e democratica;	
	- di sviluppare la vita comunitaria e cooperativistica nella	
	scuola, favorendo l'espansione della personalità di ognuno	
	secondo i principi mutualistici e di solidarietà.	
	La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività an-	
	che con terzi non soci.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualistici	
	la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, si propone di gestire, stabilmente o temporaneamen-	
	te, in conto proprio e/o per conto di terzi, servizi assi-	
	stenziali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi	
	ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), del-	
	la Legge 381/91, dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della	
	L.R. FVG 20/2006.	
	Le attività ed i servizi prestati dalla cooperativa sono es-	
	senzialmente rivolte, salvo diversa specificazione, a favore	
	delle persone in stato di svantaggio, disagio o bisogno come	
	definite dalle vigenti disposizioni di legge comunitarie, na-	
	zionali e regionali ed in particolare a favore dei minori,	
	degli anziani, delle persone con disabilità, degli invalidi	
	fisici, psichici e sensoriali, delle persone con problemi di	

	salute mentale, delle persone migranti, delle persone senza	
	fissa dimora, dei richiedenti asilo, delle persone detenute e	
	delle donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.	
	La cooperativa si propone quindi lo svolgimento delle seguen-	
	ti attività:	
	a) promuovere, organizzare e gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi, residenze polifunzionali per anziani, case	
	albergo, residenze protette, residenze sanitarie assistenzia-	
	li, centri di accoglienza ed in genere strutture e servizi	
	per soggetti anziani, disabili psicofisici, soggetti in si-	
	tuazioni di difficoltà e di disadattamento ed a rischio di e-	
	marginazione, nonché per minori non accompagnati e cittadini	
	extracomunitari richiedenti asilo politico;	
	b) promuovere, organizzare e gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi, scuole di ogni ordine e grado, aperte anche	
	ai non soci, ed in particolare ai loro figli minori, organiz-	
	zate secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica in mate-	
	ria di istruzione e nel rispetto della normativa vigente;	
	c) promuovere, organizzare e gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi, attività educative parascolastiche in genere	
	aventi carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo,	
	anche provvedendo direttamente alla realizzazione, gestione	
	ed amministrazione di locali ed attrezzature atti a tali sco-	
	pi; il tutto nella massima attenzione al collegamento del	
	mondo dello studio con l'ambiente naturale e della realtà e-	

	conomico - sociale;	
	d) promuovere, organizzare e gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi, attività educative di carattere sportivo, an-	
	che agonistico, in generale ed in particolare, nel rispetto	
	delle vigenti legge in materia, di carattere sportivo-dilet-	
	tantistico che siano comunque finalizzate alla crescita del	
	minore attraverso la pratica leale e disinteressata dello	
	sport in particolare: educazione motoria, ginnastica artisti-	
	ca e ritmica, acrobatica, aerobica, danza, calcio, basket,	
	pallavolo, pattinaggio, atletica leggera, equitazione, moun-	
	tain bike, baseball, ping pong e altri sport individuali e di	
	squadra;	
	e) promuovere, organizzare, gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi, tutte le iniziative connesse alle attività e-	
	ducative sopra indicate, quali convegni, conferenze, semina-	
	ri, manifestazioni, anche sportive, ed incontri che curino	
	l'approfondimento delle materie di studio, delle discipline	
	sportive attivate e delle innovazioni pedagogiche: in parti-	
	colare per sostenere la partecipazione dei genitori e degli	
	alunni alle attività formative e socio culturali, nonché per	
	sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della scuola	
	e dell'educazione;	
	f) promuovere, organizzare, gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi, corsi di formazione e/o aggiornamento per il	
	personale operante nel campo educativo e scolastico;	

	g) promuovere, organizzare, gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi centri vacanza per minori quali "estate bambi-	
	ni" ed "estate ragazzi", campus in lingue europee quali in-	
	glese, tedesco, francese, sloveno e altre, campi scuola in	
	montagna, in collina e al mare;	
	h) promuovere, organizzare, gestire, in conto proprio o per	
	conto di terzi attività teatrali, musicali, commedie musica-	
	li, giocoleria, mimo e di spettacolo in genere che abbiano	
	finalità educative;	
	i) produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per	
	l'istruzione e l'educazione collegati alla propria attività	
	scolastica nonché informative, bollettini periodici ed altri	
	strumenti culturali analoghi e pubblicare studi e ricerche in	
	qualità di casa editrice, preve le necessarie autorizzazioni	
	di legge;	
	j) offrire assistenza agli studenti frequentanti le scuole	
	gestite dalla Società Cooperative attraverso l'ospitalità in	
	convitto o semiconvitto, fornendo loro ogni servizio relativo	
	al soggiorno ed al tempo libero;	
	k) stipulare opportune convenzioni con altri soggetti aventi	
	personalità giuridica, associazioni, enti pubblici e privati	
	per promuovere iniziative analoghe od affini ovvero per inte-	
	grare la propria attività per il raggiungimento degli scopi	
	sociali e mutualistici.	
	La cooperativa inoltre, in via sussidiaria alle precedenti	

	attività, si propone di:	
	a) attuare un servizio di supporto alle famiglie dei soggetti	
	svantaggiati sopra menzionati per sviluppare potenzialità ge-	
	nitoriali e parentali, favorendole nella conoscenza delle	
	problematiche attinenti al proprio nucleo, al fine di una mi-	
	gliore integrazione sociale di tutti i componenti;	
	b) promuovere iniziative culturali, convegni, fiere, rasse-	
	gne, seminari, corsi di formazione, corsi di informazione fi-	
	nalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche del	
	disagio, della emarginazione sociale e dell'inserimento;	
	c) contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di	
	Enti Pubblici e privati, analoghe ed affini agli scopi della	
	Cooperativa stessa.	
	La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività an-	
	che con terzi non soci.	
	La cooperativa potrà infine svolgere qualunque altra attività	
	che risulti direttamente connessa od affine con quelle prece-	
	dentemente indicate nonché partecipare a convenzioni, tratta-	
	tive, gare ed appalti con enti pubblici e privati.	
	La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale del-	
	le disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme	
	attuative e transitorie del codice civile.	
	La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà	
	inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari,	
	commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungi-	

	mento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto	
	sociale principale. A tal fine potrà:	
	a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azio-	
	narie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed	
	organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analo-	
	ghi o complementari al proprio;	
	b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire i-	
	scrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni	
	altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni	
	proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo	
	ritenga opportuno;	
	c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di ga-	
	ranzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità	
	al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di	
	mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando	
	le necessarie garanzie fideiussorie;	
	d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per	
	oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari	
	a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;	
	e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre im-	
	prese per l'esercizio in comune di specifiche attività rien-	
	tranti nell'oggetto sociale principale;	
	f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed even-	

	tuali norme modificative ed integrative;	
	g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del-	
	l'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di	
	attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccol-	
	ta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusi-	
	vamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e	
	dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'articolo 12 della	
	Legge 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa e-	
	sclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto	
	ogni forma. In particolare, in conformità alle vigenti deli-	
	berazioni C.I.C.R., in relazione all'articolo 11 del D.Lgs.	
	385/93 ed alle altre norme in materia, ai soci potrà essere	
	richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa,	
	con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le mo-	
	dalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, appro-	
	vato dalla assemblea ordinaria ai sensi del presente statuto,	
	che avrà valore di proposta contrattuale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - Soci cooperatori e sovventori	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci è in-	
	feriore a nove tutti i soci debbono essere persone fisiche.	

	Possono essere Soci Cooperatori:	
	- le persone fisiche aventi capacità di agire, in possesso di	
	idonei requisiti professionali, che, in relazione alla loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	ed attivamente collaborare per il raggiungimento dell'oggetto	
	sociale ;	
	- le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che	
	manifestino la volontà di esplicare in seno alla Cooperativa	
	un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi del-	
	la cooperativa stessa; tali soci assumono la denominazione di	
	Soci Volontari ai sensi della Legge 381/91;	
	- gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero stretta-	
	mente necessario al buon funzionamento della cooperativa, se-	
	condo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 del-	
	la Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	

	con quella della cooperativa stessa.	
	I soci cooperatori volontari, il cui numero non potrà supera-	
	re la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in	
	un'apposita sezione del libro soci.	
	Il socio volontario non percepirà alcuna retribuzione o ri-	
	storno, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi,	
	fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per	
	la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi educativi effettuati in applica-	
	zione dei contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche,	
	le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parame-	
	tri d'impiego di operatori professionali previsti dalle di-	
	sposizioni vigenti.	
	Fatto salvo quanto disposto dal precedente primo comma, ai	
	sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91, possono infine es-	
	sere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche	
	e private, gli enti e le associazioni nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della	
	cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la so-	
	cietà nel raggiungimento dei propri obiettivi. La loro parte-	
	cipazione deve, comunque, essere esclusivamente strumentale	
	all'incentivazione dell'attività della cooperativa ed al con-	
	seguimento del suo scopo sociale.	

	Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone	
	fisiche e giuridiche, salvo il caso di cui al precedente pri-	
	mo comma, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge,	
	che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di a-	
	zioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incre-	
	mento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.	
	In sede di ripartizione degli utili, la remunerazione della	
	partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata sino	
	al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per	
	gli altri soci.	
	All'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni dei	
	soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate	
	nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione	
	dei soci cooperatori.	
	Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano	
	anche ai possessori degli strumenti finanziari attivati dalla	
	cooperativa ai sensi di legge.	
	Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la	
	cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o	
	e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto,	
	sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato	
	a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni	
	del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o	

	e-mail.	
	Articolo 6 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge ed in particolare dall'articolo 2527 del codice	
	civile, l'ammissione di nuovi soci operatori in una catego-	
	ria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa. L'organo amministrativo può quindi ammettere	
	alla categoria dei soci operatori speciali coloro che sono	
	in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	a) la durata del periodo inserimento del socio speciale, che	
	non può essere superiore a cinque anni;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della coopera-	
	tiva.	
	Ai soci operatori speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci	
	operatori, in relazione ai costi di inserimento nelle atti-	
	vità della cooperativa. Ai soci operatori speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore e, laddove soggetto diverso dalla per-	
	sona fisica, non può indicare soggetti ai fini della nomina	
	ad amministratore.	
	I soci cooperatori speciali non possono esercitare i diritti	
	previsti dall'articolo 2476 del codice civile come richiamato	
	dal successivo articolo 9.	
	I soci cooperatori speciali possono recedere nei casi previ-	
	sti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il	
	recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e	
	il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	I soci cooperatori speciali possono essere esclusi, anche	
	prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, che non	
	potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio spe-	
	ciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regola-	

	mento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nella orga-	
	nizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo	
	deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	consorziato ordinario all'interessato, secondo le modalità e	
	con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 12.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:	
	a) le generalità, la residenza e il domicilio se trattasi di	
	aspirante socio cooperatore o sovventore persona fisica;	
	b) la denominazione e la sede legale se trattasi di aspirante	
	socio persona giuridica o soggetto comunque diverso dalla	
	persona fisica nonché le indicazioni di cui alla precedente	
	lettera a) inerenti il legale rappresentante;	
	c) l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o	
	indirizzo e-mail;	
	d) il codice fiscale e l'eventuale numero di Partita I.V.A.;	
	e) l'attività svolta e le caratteristiche professionali e/o	
	personali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;	

	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	g) la qualifica di socio cooperatore, di socio cooperatore	
	volontario ovvero di socio sovventore che intende assumere;	
	h) la quota di partecipazione al capitale sociale e, conse-	
	guentemente, il numero delle quote che si propone di sotto-	
	scrivere quale socio cooperatore nel rispetto del limite mas-	
	simo fissato dalla legge;	
	i) l'ammontare delle azioni nominative che si propone di sot-	
	toscrivere quale socio sovventore;	
	j) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai re-	
	golamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	k) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 29 del presente Statuto;	
	l) ogni altra informazione eventualmente richiesta dall'orga-	
	no amministrativo al fine di accertare l'esistenza dei requi-	
	siti per l'ammissione.	
	Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo	
	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
	recesso.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del-	
	l'organo amministrativo, su domanda dell'interessato.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	

	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nello	
	stesso articolo 5, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla	
	domanda di ammissione e stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale sottoscritto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato ed annotata a cura degli amministratori nel libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve motivare, entro sessanta giorni,	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale di-	
	niego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stes-	
	sa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del-	
	l'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assu-	
	mersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, devono illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento	

	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice	
	Civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per	
	la modificazione dello Statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	
	modifica dello Statuto.	
	Articolo 8 - Obblighi del socio	
	Con l'ammissione in società, il socio assume l'obbligo:	
	a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta	
	con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto	
	comma nonché dell'eventuale tassa di ammissione;	
	b) di versamento delle azioni sottoscritte quale socio sov-	
	ventore, con le modalità e nei termini previsti dal successi-	
	vo quarto comma;	
	c) di mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previ-	
	sto nel regolamento interno;	
	d) di partecipare all'attività sociale per la sua intera du-	
	rata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente Statuto per la perdita della qualità di socio;	
	e) di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	

	f) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto al-	
	la quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere	
	con la medesima.	
	Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sotto-	
	scritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di	
	ammissione, da determinarsi dall'organo amministrativo, per	
	ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque	
	volte il valore minimo della quota sociale come determinato	
	nel successivo articolo 18.	
	Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammis-	
	sione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria	
	delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di	
	ammissione e confluiscono, pertanto, nel conto economico del-	
	l'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il	
	socio nuovo ammesso.	
	Il versamento delle quote sociali o delle azioni, se trattasi	
	di socio sovventore, sottoscritte, e dell'eventuale tassa di	
	ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione al-	
	l'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto delibera-	
	to dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il	
	versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale	
	tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante tratte-	
	nuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, dell'opera	
	conferita in cooperativa.	
	La disposizione di cui al comma precedente si applica anche	

	agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci duran-	
	te l'esistenza della società.	
	Articolo 9 - Diritti dei soci	
	Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i	
	soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non	
	partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e di consultare, anche tramite professionisti di loro fidu-	
	cia, i libri sociali, nonché i documenti relativi alla ammi-	
	nistrazione.	
	Ogni onere relativo alla richiesta di documentazione o alla	
	consulenza di un professionista di fiducia è a carico del so-	
	cio.	
	Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti rela-	
	tivi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede so-	
	ciale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta	
	scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata, da	
	inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni	
	prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora	
	dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata,	
	nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le ge-	
	neralità del professionista eventualmente incaricato della	
	consultazione.	
	Articolo 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	

	causa di morte, se persona fisica, ovvero per scioglimento	
	del socio diverso da persona fisica.	
	Articolo 11 - Recesso del socio	
	Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 per i	
	soci sovventori, il socio può recedere dalla cooperativa nei	
	casi previsti dalla legge e qualora:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali e mutualistici ovvero non intenda più	
	concorrere a tale raggiungimento;	
	c) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lette-	
	ra raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-	
	ticolo 29.	
	Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato me-	

	diante lettera raccomandata sia per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale che il rapporto mutualistico. L'organo ammini-	
	strativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa ri-	
	chiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del reces-	
	so, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale.	
	Articolo 12 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio che:	
	a) perduti i requisiti per l'ammissione o, comunque, non più	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'artico-	
	lo precedente;	
	b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua	
	in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sotto-	
	scritto nonché delle altre somme determinate nel precedente	
	articolo 8;	
	c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla	
	legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dal	
	rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adotta-	
	te dagli organi sociali;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 5, o che, comunque, svolga o	
	tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la coo-	

	perativa o, comunque, attività contraria agli interessi so-	
	ciali;	
	e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello	
	svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e	
	nei rapporti in generale con la società, e ciò anche con ri-	
	ferimento all'ultimo comma dell'articolo 29 del presente Sta-	
	tuto;	
	f) la cui condotta risulti incompatibile con i principi ispi-	
	ratori della cooperativa e/o con le attività sociali poste in	
	essere, ovvero risulti condannato in via definitiva per reati	
	incompatibili con l'attività svolta dalla cooperativa;	
	g) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del di-	
	ritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476	
	del Codice Civile, come richiamato e disciplinato dal prece-	
	dente articolo 9;	
	h) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazio-	
	ne dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qua-	
	lunque titolo verso la cooperativa.	
	Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le	
	modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo	
	6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro	
	afferre la prestazione mutualistica nonché le situazioni di	
	grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorati-	
	va come identificate dal medesimo regolamento interno.	
	Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni	

	particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione,	
	preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusio-	
	ne, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a	
	regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di i-	
	nadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o	
	per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi,	
	trascorso il termine fissato, l'organo amministrativo, ri-	
	scontrata la permanenza della irregolarità o dell'inadempi-	
	mento, potrà deliberare l'esclusione del socio.	
	L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento	
	nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli am-	
	ministratori, i quali dovranno altresì tempestivamente comu-	
	nicare al socio il provvedimento di esclusione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, con	
	effetto dall'annotazione di cui sopra.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata, può attivare le procedure arbitrali di cui all'arti-	
	colo 29.	
	Articolo 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale, ordinario o di sovvenzione, da essi ef-	
	fettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del	
	successivo articolo 20, nonché degli eventuali dividendi ma-	

	turati ai sensi del medesimo articolo 20, la cui liquidazione	
	- eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabi-	
	li al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rap-	
	porto sociale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nel primo comma del pre-	
	cedente articolo 12, lettere b), c), d), e), g) ed h), nonché	
	nel secondo comma, oltre al risarcimento degli eventuali dan-	
	ni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipa-	
	zione calcolata come sopra.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio, ai sensi degli articolo 2545-quinquies e	
	2545-sexies del Codice Civile, può essere corrisposta in più	
	rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine mas-	
	simo di cinque anni.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	e scioglimento del socio diverso da persona fisica	
	In caso di morte del socio, i rapporti sociale e mutualistico	
	si sciolgono.	
	Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote o delle azioni, se trattasi	
	di socio sovventore, per la parte liberata, eventualmente ri-	

	valutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente	
	articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dal-	
	la data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione, si applica l'articolo 2347,	
	commi 2 e 3, del Codice Civile.	
	Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o, co-	
	munque, diverso da persona fisica, i liquidatori hanno dirit-	
	to di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso	
	della loro partecipazione, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo 13.	
	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto,	
	nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in	
	stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della	
	quota di partecipazione versata entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote o le azioni, se trattasi di socio sovventore, per le	

	quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sa-	
	ranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo,	
	al fondo di riserva legale.	
	La cooperativa può, in ogni caso, compensare il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarci-	
	mento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti	
	previsti dall'articolo 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa, o i suoi	
	eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati per un anno dal giorno in cui si siano ve-	
	rificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.	
	Al socio che cessa di far parte della cooperativa si applica-	
	no altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536	
	del Codice Civile.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 16 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispetti-	
	vamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e del-	

	l'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del Codice Ci-	
	vile.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, saranno stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del Co-	
	dice Civile, in quanto compatibili con le successive disposi-	
	zioni del presente Statuto.	
	TITOLO IV	
	RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI	
	Articolo 17 - Rapporto mutualistico e ristorni	
	Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo	
	quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente	

	con la partecipazione alla cooperativa.	
	Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato,	
	in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in par-	
	ticolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, se-	
	condo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi	
	comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professio-	
	nale, la collaborazione coordinata e continuativa nonché ogni	
	altra forma, ivi compresa quella associativa. In tali casi il	
	regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina	
	e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'atti-	
	vità lavorativa da parte dei soci.	
	Nel caso in cui il socio lavoratore risulti iscritto ad un	
	albo professionale con riserva di legge, l'eventuale assun-	
	zione da parte della cooperativa di incarichi e lavori per	
	attività riservate per legge agli iscritti a tale albo impli-	
	ca l'obbligo per il socio interessato di svolgimento in prima	
	persona dello specifico incarico essendo, in tal caso, l'at-	
	tività della cooperativa meramente limitata alla ricerca ed	
	assunzione dell'incarico ed al supporto operativo nella ge-	
	stione del medesimo.	
	Per le sole attività previste nel comma precedente, e quindi	
	per le sole attività riservate per legge agli iscritti agli	
	albi professionali, la responsabilità delle prestazioni in-	
	combe direttamente in capo al socio lavoratore professionista	
	iscritto all'albo attesa la personalità della prestazione co-	

	me prevista per legge. Il socio interessato è quindi tenuto a	
	munirsi di idonea copertura assicurativa personale.	
	La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto	
	della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra	
	il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza	
	dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed econo-	
	mico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile	
	con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'eser-	
	cizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla	
	qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi	
	conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo	
	specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei	
	soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le moda-	
	lità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto	
	previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per le presta-	
	zioni riservate per legge agli iscritti agli albi professio-	
	nali, nella determinazione del trattamento economico dei soci	
	lavoratori con ulteriore rapporto lavorativo di tipo profes-	
	sionale si dovrà fare riferimento alle eventuali tariffe pre-	
	viste per legge.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori du-	
	rante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno	
	adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al	
	termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avvan-	

	zo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno	
	determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di compe-	
	tenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.	
	L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare,	
	su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristor-	
	no ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle con-	
	dizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto	
	previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del codice civile	
	ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi	
	alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in	
	essere.	
	L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare,	
	su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci la-	
	voratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti	
	dall'articolo 3, comma secondo, lettera b) della Legge n.142	
	del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabili-	
	te dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo regolamento.	
	La ripartizione del ristorno, tra i singoli soci cooperatori	
	avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla	

	qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra	
	la Cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei se-	
	guenti criteri (da soli o combinati tra loro):	
	- la tipologia del rapporto di lavoro;	
	- la tipologia di prestazione;	
	- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	- la qualifica o il grado di professionalità;	
	- i compensi erogati;	
	- il tempo di permanenza nella società;	
	- la produttività.	
	L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;	
	b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote	
	detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dal-	
	l'articolo 2525 del codice civile.	
	TITOLO V	
	QUOTE SOCIALI - AZIONI DI SOVVENZIONE	
	Articolo 18 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è forma-	
	to:	
	a) da quote sociali, del valore nominale ciascuna di Euro	
	100,00 (cento virgola zero zero), detenute dai soci coopera-	
	tori;	
	b) dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale	

	ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), de-	
	tenute dai soci sovventori.	
	La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti	
	di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel	
	caso:	
	- di conferimenti di beni in natura o di crediti;	
	- di conferimenti effettuati da soci diversi dalle persone	
	fisiche;	
	- di azioni possedute dai soci sovventori;	
	- di attribuzione del ristorno al capitale sociale, secondo	
	quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies	
	del Codice Civile.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali	
	e delle azioni di sovvenzione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari né essere cedute con effetto verso la società, se	
	la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la propria quota di parteci-	
	pazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata, precisando i requisiti dell'acqui-	
	rente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministra-	

	tivo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscri-	
	vere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni, può attivare le procedure arbitrali	
	di cui all'articolo 29.	
	Le azioni emesse a favore dei soci sovventori, a fronte della	
	costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fon-	
	di per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di	
	cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono	
	nominative e liberamente trasferibili.	
	La cooperativa può avvalersi della facoltà di non emettere le	
	azioni dei soci sovventori come stabilito ai sensi dell'arti-	
	colo 2346 del codice civile.	
	TITOLO VI - BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO	
	Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni	
	del risultato economico	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo,	
	previa redazione dell'inventario, provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio, nelle componenti stato patrimoniale,	
	conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del ca-	
	so, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contene-	
	re, a norma di legge:	
	- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma del-	
	l'articolo 2513 del Codice Civile;	
	- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del	
	Codice Civile;	
	- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a nor-	
	ma dell'articolo 2545 del Codice Civile;	
	- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma	
	dell'articolo 2545-sexies del Codice Civile;	
	- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma del-	
	l'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo	
	amministrativo ai sensi di legge.	
	Entro il medesimo termine dovrà essere presentato all'appro-	

	vazione dei soci il bilancio sociale della propria attività,	
	laddove obbligatorio per legge o comunque ritenuto opportuno	
	dall'organo amministrativo.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla	
	destinazione degli utili annuali, che dovrà avere luogo come	
	segue:	
	a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo	
	di riserva legale indivisibile;	
	b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;	
	c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di	
	ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispetti-	
	ve quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previ-	
	sto dall'articolo 2525;	
	d) una quota di quanto residua successivamente alle destina-	
	zioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione	
	del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limi-	
	ti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il go-	
	dimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;	
	e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunera-	
	zione del capitale sociale effettivamente versato mediante	
	distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite	
	massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire	
	il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i	

	limiti previsti dal successivo articolo 34;	
	f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale re-	
	munerazione degli strumenti privi di diritti di amministra-	
	zione di cui al precedente articolo 16;	
	g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per	
	iniziative aventi finalità sociali;	
	h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata	
	alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva	
	straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento	
	sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni	
	futuri.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti	
	disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio	
	venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, de-	
	tratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).	
	Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel	
	solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il	
	complessivo indebitamento della società sia superiore ad un	
	quarto	
	La remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può	
	essere maggiorata sino al 2% (due per cento) in più rispetto	
	a quella stabilita per i soci cooperatori.	
	I ristorni saranno ripartiti fra i soci cooperatori, in pro-	
	porzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutuali-	
	stici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento in-	

	terno approvato ai sensi del successivo articolo 32.	
	Le riserve sono sempre indivisibili fra i soci durante la vi-	
	ta della società e dopo il suo scioglimento.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso, sono	
	riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla leg-	
	ge o dal presente Statuto;	
	b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno,	
	la distribuzione degli utili e la copertura delle perdite;	
	c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo	
	amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e	
	del Vice Presidente;	
	d) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sinda-	
	cale, in quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto,	
	nonché dell'eventuale soggetto incaricato della revisione le-	
	gale;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	

	co;	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	h) la fusione e la scissione della cooperativa;	
	i) la trasformazione della cooperativa, in quanto consentita	
	per legge;	
	j) lo scioglimento anticipato, la nomina dei liquidatori e i	
	criteri di svolgimento della liquidazione;	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del Codice Civile.	
	Articolo 22 - Assemblee	
	L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori; in	
	caso di impedimento o di inattività di tutti gli amministra-	
	tori l'assemblea può essere convocata da uno dei soci o da un	
	componente dell'organo di controllo.	
	La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avvi-	
	so scritto, da affiggersi nei locali della sede sociale e da	
	comunicare per iscritto, anche a mezzo P.E.C. o e-mail, al-	
	l'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai soci ed ai mem-	
	bri del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 8 (otto)	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà	
	indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco	
	delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora ed il luo-	

	go dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita nel caso previsto	
	dal quarto comma dell'articolo 2366 del codice civile. In ta-	
	le caso, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi al-	
	la discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato.	
	L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal	
	comune della sede sociale, purché nel territorio della regio-	
	ne Friuli Venezia Giulia.	
	E' ammessa tuttavia la possibilità che l'assemblea possa	
	svolgersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, così come specificati nell'avviso di convo-	
	cazione	
	Per la validità dell'assemblea in videoconferenza, è necessa-	
	rio che:	
	- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	

	- a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discus-	
	sione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla	
	votazione	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera te-	
	nuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.	
	Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici	
	venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/vi-	
	deo collegati, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Pre-	
	sidente e saranno considerate valide le deliberazioni adotta-	
	te sino al momento della sospensione	
	Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere	
	utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea,	
	quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della	
	riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele-	
	conferenza.	
	Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	

	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti	
	ed aventi diritto di voto, ad eccezione:	
	- della nomina degli amministratori, che ha luogo a maggio-	
	ranza relativa dei presenti - nel senso che risulteranno co-	
	munque eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero	
	di voti a prescindere dal raggiungimento del predetto quorum	
	- ma che potrà anche avvenire per acclamazione;	
	- dei casi previsti dalle lettere a), e), g), h) i) ed j) del	
	precedente articolo 21 per i quali è sempre necessario il vo-	
	to favorevole di almeno un terzo di tutti soci della coopera-	
	tiva aventi diritto al voto;	
	- del caso previsto dall'ultimo comma del successivo articolo	
	34, per il quale è sempre necessario il voto favorevole della	
	maggioranza di tutti soci della cooperativa aventi diritto al	
	voto;	
	- del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui al	
	successivo articolo 29, per il quale è necessario il voto fa-	
	vorevole dei due terzi di tutti soci della cooperativa aventi	
	diritto al voto.	
	Articolo 24 - Votazioni	
	Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese:	
	per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro si-	
	stema adottato dai presenti a maggioranza, che comunque ga-	
	rantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.	
	In deroga a quanto previsto dal comma precedente, le delibe-	

	razioni di nomina delle cariche sociali, laddove espressamen-	
	te deciso di volta in volta dalla assemblea, potranno anche	
	avere luogo con voto segreto. In tal caso:	
	- l'assemblea procederà preliminarmente alla nomina di uno o	
	anche più scrutatori;	
	- il socio dissenziente potrà sempre richiedere l'annotazione	
	sul verbale assembleare del proprio dissenso.	
	Articolo 25 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote o delle azioni, se	
	trattasi di socio sovventore, sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti	
	alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del presente	
	Statuto.	
	Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito	
	regolamento interno, ed in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti effettuati, potranno essere attribuiti più voti sino	
	ad un massimo di cinque. In ogni caso, i voti complessivamen-	
	te attribuiti ai soci sovventori, non possono superare un	
	terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.	
	Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio	
	cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il proprio	
	diritto di voto solamente come socio cooperatore. Il socio	

	diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite	
	un proprio legale rappresentante ovvero un proprio ammini-	
	stratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso	
	delegati.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	
	sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente	
	della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società	
	controllate, e che abbia diritto al voto.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.	
	Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza,	
	dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di	
	un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Nota-	
	io.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 27 - Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione,	

	composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, su decisione dei soci	
	in sede di nomina.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del Consiglio stesso	
	sia scelta fra i soci cooperatori, ivi compresi i soci volon-	
	tari.	
	I soci sovventori possono essere nominati membri del Consi-	
	glio di Amministrazione, fermo restando il limite stabilito	
	dal comma precedente.	
	L'Amministratore Unico deve essere sempre scelto unicamente	
	fra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica sino a revoca o dimis-	
	sioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Gli amministratori possono essere sempre rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri	
	membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presi-	
	denti.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	

	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo - che può anche essere diverso dal Comune dove è ubica-	
	ta la sede sociale, purché nel territorio della regione Friu-	
	li Venezia Giulia - e l'ora della riunione, deve essere spe-	
	dita, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante	
	sul libro dei soci, a tutti gli amministratori, sindaci ef-	
	fettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; se i membri sono due occorre la pre-	
	senza di entrambi.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del	
	Presidente, salvo il caso in cui gli amministratori votanti	
	siano in numero di due.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere	

	scelto, a maggioranza, fra i non amministratori. Il verbale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammi-	
	nistratori.	
	È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministra-	
	zione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di	
	cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riu-	
	nione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento del-	
	la riunione, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera te-	
	nuta nel luogo ove si trova il Presidente.	
	Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici	

	venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/vi-	
	deo collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Pre-	
	sidente e saranno considerate valide le deliberazioni adotta-	
	te sino al momento della sospensione	
	Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere	
	utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova della	
	presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e	
	delle deliberazioni assunte, la registrazione della telecon-	
	ferenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico han-	
	no tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della cooperativa che non siano riservati per	
	legge o dal presente Statuto all'assemblea. Essi assumono an-	
	che le decisioni in ordine alle modalità di coinvolgimento	
	dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività so-	
	ciali nella vita della cooperativa.	
	In sede di nomina, potranno comunque essere deliberati ed in-	
	dicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministra-	
	tori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-	
	ricchi a singoli amministratori o a un Comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di	
	cui agli articoli 2381 e 2544 del Codice Civile.	
	In tal caso, almeno ogni sei mesi, gli organi delegati devono	

	referire agli amministratori e al Collegio Sindacale, se no-	
	minato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effet-	
	tuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice	
	Presidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti,	
	all'atto della nomina, di tale potere.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-	
	ticolo 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza	
	degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricor-	
	rere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore	
	Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricor-	
	so alla decisione dei soci e rimane in carica sino alla sua	
	sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	

	agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal	
	Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli ammini-	
	stratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
	Articolo 28 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, primo comma, del codice civile, la cooperativa,	
	con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio	
	Sindacale ovvero, in quanto consentito dalle vigenti disposi-	
	zioni di legge, di un Sindaco Unico.	
	Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due	
	Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.	
	I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devo-	
	no essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati	
	dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche al-	
	la determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto	
	delle tariffe professionali vigenti.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleg-	
	gibili.	
	Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati,	

	hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre la	
	revisione legale essendo quindi integralmente composti da Re-	
	visori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Colle-	
	gio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, la revisione legale	
	sulla società, qualora comunque obbligatoria per legge, è e-	
	sercitata da un revisore contabile o da una società di revi-	
	sione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e	
	svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal	
	D.Lgs. 39/2010.	
	L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condi-	
	zioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del	
	Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui	
	al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ri-	
	tenga opportuno:	
	- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presiden-	
	te, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in	
	possesso dei requisiti di legge;	
	- la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla	
	Legge;	
	- l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un	
	revisore contabile o ad una società di revisione;	
	che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito	

	dalla legge e dal presente articolo.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 29 - Clausola compromissoria	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola compromissoria di cui al comma precedente è este-	
	sa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La	
	sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata accet-	
	tazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomi-	
	na alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è ac-	
	compagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	

	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	50.000 (cinquantamila);	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura	
	civile.	
	L'arbitrato sarà amministrato in base al regolamento della	
	Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Udine al	
	quale espressamente si aderisce.	
	Occorrendo, si potrà ricorrere anche alla procedura arbitrale	
	c.d. economica, nel caso in cui l' oggetto della controversia	
	lo consenta.	
	Le parti potranno invece ricorrere alle procedure di conci-	
	liazione previste dalla legge in tutti i casi in cui ciò è	
	consentito; anche in questo caso ricorrendo all' apposita ca-	
	mera conciliativa esistente presso la Camera di Commercio di	
	Udine al cui regolamento espressamente si aderisce.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci posso-	
	no convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo e-	
	quità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con rife-	

	rimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30 - Scioglimento anticipato	
	Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dal-	
	l'articolo 2545-duodecies del Codice Civile o da altre dispo-	
	sizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il	
	metodo assembleare, stabiliscono:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489	
	del Codice Civile.	
	La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può, in o-	

	gni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo	
	previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo	
	caso, al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La	
	revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo	
	comma, del Codice Civile.	
	Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale	
	In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'even-	
	tuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destina-	
	to nell'ordine:	
	a) al rimborso dei conferimenti operati dai soci sovventori a	
	fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente co-	
	stituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/92;	
	b) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte	
	ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle even-	
	tuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo	
	20, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei li-	
	miti di quanto previsto dal precedente articolo 20;	
	c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mu-	
	tualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 32 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	

	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle	
	attività sociali - e dell'attività mutualistica e lavorativa	
	del socio in particolare - le modalità di ripartizione dei	
	ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro	
	stabilito dalla legge o dal presente statuto l'organo ammini-	
	strativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione della Assemblea, con le mag-	
	gioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutuali-	
	stico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono	
	essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516	
	nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali	
	la Legge 142/2001.	
	Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni	
	ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbo-	
	no essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo	
	2545-sexies del codice civile, ed in particolare la propor-	
	zionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito	
	dal precedente articolo 17.	
	Articolo 33 - Penali	
	Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle	
	norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al	
	precedente articolo 32 ed alle decisioni assunte dagli organi	

	sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di	
	penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua	
	propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui	
	l'inadempimento ha avuto luogo.	
	I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati	
	con decisione dei soci, assunta secondo il metodo assemblea-	
	re, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie,	
	mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e	
	massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della	
	penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della	
	gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.	
	Articolo 34 - Clausole Mutualistiche	
	Le seguenti clausole mutualistiche:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori	
	durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	

60 di 61

[illegible]